

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2608**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BERGAMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2003**

—————

**Norme in materia di invalidità civile**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto norme, a nostro avviso, penalizzanti in materia di invalidità civile. Da ciò la necessità di apportare le modifiche previste nel presente disegno di legge.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede la modifica del terzo comma dell'articolo 42. Il ricorso amministrativo è un rimedio a carattere generale. La sua soppressione, limitata agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, non appare giustificata. Si ravvisa, invece, opportuno, anche ai fini di una semplificazione procedurale, prevedere che detto ricorso non sia condizione di procedibilità per la proposizione di quello giurisdizionale. Si ritiene inoltre opportuno portare ad almeno due anni il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 42. Le previsioni del controllo, da parte delle Commissioni di verifica, dei verbali emessi dalle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali riguardanti il riconoscimento dell'*handicap* complicherebbe l'attuale sistema procedurale, determinando notevoli ritardi che si rifletterebbero a danno degli interessati. Del resto, anche il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che dette commissioni di verifica non debbono interferire nel procedimento di valutazione dell'*handicap*.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede l'aggiunta di due ulteriori commi all'articolo 42. Per quanto riguarda il primo, l'introduzione appare necessaria per evitare la so-

spensione dei pagamenti delle pensioni alla scadenza del termine fissato per le visite di scadenza, tenuto conto che la mancata osservanza del termine stesso è dovuta alla Azienda sanitaria locale e non agli interessati.

Per quanto riguarda il secondo comma introdotto, l'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, stabilisce che l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali con un grado di invalidità compreso tra il 74 per cento e il 99 per cento è concesso se risultino non collocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste. Questa norma è stata interpretata nel senso che il diritto all'assegno è subordinato alla condizione che l'invalido sia iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio al lavoro. Ciò anche in relazione al secondo comma dell'articolo stesso, il quale stabilisce che l'assegno può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro, qualora risulti che il beneficiario non acceda a posto di lavoro confacente alla propria condizione fisica.

La norma determina, nella sua applicazione, notevoli difficoltà procedurali ed è fonte di incertezze da parte degli uffici preposti alla concessione del beneficio economico. Inoltre, se la prescrizione normativa poteva avere un senso pratico nel 1971 in cui era in vigore la precedente legge sul collocamento obbligatorio al lavoro (legge 2 aprile 1968, n. 482), non ha più alcun significato nella vigenza della nuova legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la stessa materia.

Si rende quindi opportuna l'abrogazione della norma.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proposizione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici assistenziali o previdenziali a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti non è condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre due anni dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa»;

b) il comma 6 è abrogato;

c) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Nel caso in cui in sede di accertamento dell'invalidità civile la competente commissione medica disponga che l'interessato debba essere sottoposto a visita di rivedibilità per l'accertamento del possesso dei requisiti necessari per l'eventuale rinnovo dei benefici precedentemente concessi per un tempo determinato, non si procede alla sospensione di detti benefici fino alla data di effettuazione della nuova visita medica.

*11-ter.* L'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio al lavoro non è condizione necessaria per il diritto dell'invalide civile parziale all'assegno mensile di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.».

2. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, è abrogato.